

REGOLAMENTO REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ACCREDITATE (ROA)

Premessa

Il CSV Napoli, in base alle disposizioni di legge in materia, rivolge i propri servizi alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e a quelle non iscritte purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sul volontariato 266/91. Per quest'ultime, si è reso necessario facilitare le procedure di accesso sia ai servizi che ai bandi promossi dal CSV Napoli, istituendo un apposito registro, regolamentato dagli articoli seguenti.

Art. 1 – Registro delle Organizzazioni Accreditate

È istituito il Registro delle Organizzazioni di Volontariato Accreditate, di seguito ROA.

Sono tenute ad iscriversi tutte le organizzazioni di volontariato con sede legale nella provincia di Napoli che non sono iscritte al registro regionale del volontariato della Regione Campania.

Nel ROA sono annotati:

- a) numero progressivo d'iscrizione
- b) denominazione dell'organizzazione di volontariato
- c) sede legale
- d) settore d'iscrizione

Art. 2 – Settori di intervento

L'elenco dei soggetti accreditati è articolato nei seguenti settori di intervento:

- a) ambiente
- b) assistenza sociale
- c) cooperazione e solidarietà internazionale
- d) istruzione e ricerca
- e) protezione civile
- f) ricreazione, cultura e sport
- g) sanità
- h) tutela dei diritti

Le organizzazioni di volontariato che operano in più settori sono tenute a comunicare il settore ritenuto prevalente in relazione all'attività effettivamente svolta.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione al ROA occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale nel territorio della provincia di Napoli
 - atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata
- Possono richiedere l'iscrizione singole organizzazioni o anche organismi di coordinamento purché costituiti unicamente da organizzazioni di volontariato

In particolare l'atto costitutivo e statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono espressamente prevedere (per il dettaglio vedi allegato 1):

- a) assenza di fini di lucro ed esclusivo perseguimento di scopi di solidarietà sociale
- b) democraticità della struttura associativa
- c) elettività e gratuità delle cariche associative

- d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- e) criteri di ammissione ad esclusione degli aderenti
- f) diritto e obblighi degli aderenti
- g) obbligatorietà del bilancio e dei rendiconti approvati dalla base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto per l'approvazione
- h) norma sullo scioglimento e devoluzione dei beni ai sensi dell'art.5 co. 4 legge 266/91

Art. 4 – Modalità di iscrizione e documentazione

L'iscrizione al ROA è sempre aperta.

Ai fini dell'iscrizione è necessario presentare domanda in carta semplice, consegnata a mano o a mezzo raccomandata, intestata al CSV Napoli (allegato 2).

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (recanti i timbri di registrazione dell'agenzia delle entrate)
- b) elenco soci che ricoprono cariche associative
- c) copia documento di attribuzione del codice fiscale dell'organizzazione
- d) copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante
- e) breve relazione sulle attività svolte e i destinatari delle stesse

Il CSV Napoli si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione ai fini dell'istruttoria.

Nel caso di statuti non conformi a quanto prescritto dalla legge sul volontariato, il servizio di consulenza del CSV fornirà tutte le indicazioni per procedere ad eventuali variazioni.

Art. 5 - Modifiche successive

L'organizzazione di volontariato iscritta al ROA è tenuta a comunicare ogni 6 mesi tramite dichiarazione ai sensi dall'art.76 del DPR 445/2000, la sussistenza o meno dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione al registro stesso.

L'organizzazione di volontariato iscritta al ROA è tenuta inoltre a comunicare:

- eventuali modifiche dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia degli atti adottati dall'assemblea;
- eventuali modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al ROA.

Infine, qualora l'organizzazione abbia ottenuto l'iscrizione al registro regionale del volontariato, deve darne tempestiva comunicazione al CSV, in quanto questo comporta la cancellazione dal ROA.

Art. 6 – Pubblicazione del ROA

Il CSV Napoli darà comunicazione dell'accettazione o del rigetto della richiesta di iscrizione al ROA, e pubblicherà sul sito www.csvnapoli.it l'elenco dei soggetti accreditati con le seguenti cadenze periodiche:

15 APRILE	<i>Per le richieste di iscrizione pervenute dal 1 gennaio al 31 marzo</i>
15 LUGLIO	<i>Per le richieste di iscrizione pervenute dal 1 aprile al 30 giugno</i>
15 OTTOBRE	<i>Per le richieste di iscrizione pervenute dal 1 luglio al 30 settembre</i>
15 GENNAIO	<i>Per le richieste di iscrizione pervenute dal 1 ottobre al 31 dicembre</i>

	Note esplicative
Assenza fini di lucro	<i>Si tratta del divieto di "lucro soggettivo". Pertanto va indicato che l'organizzazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali.</i>
Scopi di solidarietà sociale	<i>L'attività solidaristica consiste nello svolgimento di prestazioni materiali o morali rivolte a terzi che si trovano in stato di bisogno o situazioni di svantaggio/marginalità sociale. Vanno quindi indicati i destinatari delle attività. Tuttavia si considera perseguito il fine solidaristico anche quando le attività si rivolgono a beneficio della collettività diffusa, ad esempio quelle svolte nel campo della tutela ambientale. Non ci sono specifici settori di intervento, tipici delle organizzazioni di volontariato, ma il perseguimento esclusivo del fine solidaristico esclude dal campo di azione del volontariato quelle attività che appartengono ad altre tipologie di enti di terzo settore (associazioni di categoria, imprese sociali, associazioni di promozione sociale etc.).</i>
Democraticità della struttura	<i>Questo principio garantisce la parità di trattamento tra gli aderenti e l'effettiva partecipazione alla vita associativa. Pertanto le previsioni statutarie devono prevedere tra l'altro: l'elettorato attivo e passivo (gli aderenti hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche associative); la competenza dell'assemblea per le principali deliberazioni (elezioni organi sociali, approvazione bilancio, modifiche statutarie etc.); la parità di diritti e doveri degli aderenti (non possono essere previsti limiti all'iscrizione, riserve, diritti di veto, nomine a vita etc.); il principio maggioritario per l'assunzione delle delibere degli organi sociali; la limitazione del numero di deleghe ai fini dell'espressione del voto; il diritto di recesso in ogni tempo; l'assenza di coincidenza numerica tra i componenti dell'organo direttivo e la base assembleare etc.</i>
Elettività e gratuità cariche associative	<i>Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea (non possono esserci membri nominati da un'autorità superiore). Le disposizioni sugli organi sociali devono contenere indicazioni sulla composizione, compiti e durata del mandato. Le cariche associative non prevedono nessun tipo di retribuzione o compenso forfettario.</i>
Gratuità prestazioni aderenti	<i>Gli aderenti prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Non possono essere retribuiti in alcun modo nemmeno dei beneficiari delle prestazioni e non possono essere legati all'organizzazione da alcuna forma di rapporto di lavoro. Al volontario può essere solo riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute (e documentate), entro i limiti stabiliti dall'organizzazione stessa. Sono esclusi i rimborsi forfettari. Va indicato inoltre che l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti. Questo principio di prevalenza comporta che, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, l'apporto dei volontari sia superiore a quello di eventuali collaboratori esterni retribuiti.</i>
Criteri ammissione aderenti	<i>Vanno indicate le modalità per aderire all'organizzazione, non sono ammissibili clausole statutarie che escludano o limitino nuove adesioni.</i>
Criteri esclusione aderenti	<i>In generale l'esclusione è determinata da inadempienze o gravi violazioni, ad esempio: svolgimento di attività in contrasto con gli scopi statuari, il mancato pagamento della quota sociale etc. Il provvedimento di esclusione di solito è deliberato dall'assemblea e deve essere adeguatamente motivato. Va prevista la possibilità per il socio escluso di ricorrere ad un organo diverso da quello che ha adottato il provvedimento (all'assemblea qualora non sia stata quest'ultima a deliberare l'esclusione oppure al collegio dei garanti o probiviri.</i>
Obblighi degli aderenti	<i>Tra gli obblighi degli aderenti: il pagamento della quota associativa, il rispetto dello statuto ed eventuali regolamenti, un comportamento improntato a correttezza e buona fede etc.</i>
Diritti degli aderenti	<i>Tra i diritti degli aderenti: il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di voto, il diritto di recesso, il diritto di rivestire cariche sociali, il diritto ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e a partecipare alla vita associativa etc.</i>
Obbligo formazione bilancio	<i>Va regolamentata la redazione del bilancio consuntivo, che di solito consiste in una forma semplificata di rendicontazione, dalla quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.</i>
Approvazione bilancio da parte dell'Assemblea	<i>L'approvazione del bilancio rientra nelle competenze esclusive dell'assemblea dei soci e non può essere delegata ad organo diverso.</i>
Norma scioglimento art.5 co. 4, L.266/91	<i>La clausola devolutiva stabilisce che in caso di scioglimento o cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.</i>